

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 11 marzo 2008 (OR. fr)

6224/08

AGRILEG 23

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto:

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che adatta l'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali

6224/08 RS/cc DG B

REGOLAMENTO (CE) N. .../2008 DEL CONSIGLIO

del

che adatta l'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione del 2003, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

6224/08 RS/cc 1 DG B

considerando quanto segue:

- Il regolamento (CE) n. 882/2004¹ stabilisce un quadro armonizzato di norme generali per **(1)** l'organizzazione di controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
- (2) Stante l'adesione di nuovi Stati membri nel 2004, è necessario completare l'elenco dei territori di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004 per includervi tutti gli Stati membri.
- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 882/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

2 6224/08 RS/cc IT

DG B

GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1. Rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° maggio 2004 ai territori della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio Il presidente

6224/08 RS/cc 3
DG B

ALLEGATO

"Allegato I

Territori di cui all'articolo 2, paragrafo 15

 Il territorio del Regno del Belgio
--

- 2 Il territorio della Repubblica di Bulgaria
- 3. Il territorio della Repubblica ceca
- 4. Il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle Isole Færøer e della Groenlandia
- 5. Il territorio della Repubblica federale di Germania
- 6. Il territorio della Repubblica di Estonia
- 7. Il territorio dell'Irlanda
- 8. Il territorio della Repubblica ellenica
- 9. Il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla
- 10. Il territorio della Repubblica francese
- 11. Il territorio della Repubblica italiana
- 12. Il territorio della Repubblica di Cipro
- 13. Il territorio della Repubblica di Lettonia

- 14. Il territorio della Repubblica di Lituania
- 15. Il territorio del Granducato di Lussemburgo
- 16. Il territorio della Repubblica di Ungheria
- 17. Il territorio della Repubblica di Malta
- 18. Il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa
- 19. Il territorio della Repubblica d'Austria
- 20. Il territorio della Repubblica di Polonia
- 21. Il territorio della Repubblica portoghese
- 22. Il territorio della Romania
- 23. Il territorio della Repubblica di Slovenia
- 24. Il territorio della Repubblica slovacca
- 25. Il territorio della Repubblica di Finlandia
- 26. Il territorio del Regno di Svezia
- 27. Il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord".